

Prot.n. 1307=C.S.P.Napoli, 15/11/83

Circ.n. 641

AL SIG. PROVVEDITORE AGLI STUDI DI NA.
S E D EAI DIRETTORI DIDATTICI delle Scuole
Materne ed Elementari statali e
non statali di NAPOLI e PROVINCIA
LORO SEDIAI PRESIDI delle Scuole Medie e degli
Istituti secondari di secondo grado
statali e non statali di NAPOLI e
PROVINCIALORO SEDIAI PRESIDENTI dei DISTRETTI SCOLASTICI
di NAPOLI e PROVINCIALORO SEDI

e p.c.

A S.E. il PREFETTO di NAPOLI
NAPOLIAL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL
Comune di NAPOLI-Palazzo S. Giacomo
NAPOLIAI SINDACI dei Comuni della Provincia
di NAPOLILORO SEDIALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI delle
Scuole di NAPOLI e PROVINCIALORO SEDIALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI degli
INSEGNANTILORO SEDIOGGETTO: Regolamento per l'Uso dei Locali Scolastici.-


Il Consiglio Scolastico Provinciale di Napoli nella seduta del 28 ottobre 1983 ha approvato all'unanimità le norme che regolano l'utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico. Si tratta di un provvedimento che vede l'attuazione dell'art. 12 della Legge n. 517 del 1977 e del D.P.R. n. 616/77, molto atteso dalle scuole, infatti permette un uso più appropriato dei locali scolastici, finalizzandone la concessione a motivazioni educative e formative, evitando ogni sorta di speculazione. Il documento riconosce nella sostanza e nello spirito della legge, l'autonomia di ciascun Consiglio di Circolo o d'Istituto, autonomia che va esercitata non in modo "anarchico" ma educativo e sociale. Il C.S.P. rimane a disposizione per chiarimenti, interpretazioni e suggerimenti, consapevole della perfettibilità di ogni norma giuridica.

Terminato il primo anno di applicazione delle norme, il C.S.P.

promuoverà una vasta consultazione tra le scuole e gli istituti per valutarne i risultati e gli eventuali correttivi ove si rendessero necessari

IL PRESIDENTE del C.S.P.

Prof. Bruno MARTONE



MB/ga

Allegato delibera del C.S.P. del 28/10/83 "Utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico".-

VISTI:

- il D.P.R. 31.5.74 n.416 art.15 - lett.f;
- la Legge 4.8.77 n.517 art.12;
- il D.P.R. 24.7.77 n.616 art.38; art.56 lett.B e art.60 lett.A;
- la circolare Ministeriale I44 del 3.6.78;

DELIBERA:

a) La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale che le è intorno, pertanto i suoi locali e le sue attrezzature debbono essere utilizzati per attività che ne realizzino la funzione come centro di promozione culturale, sociale, di formazione e orientamento didattico e professionale e di partecipazione democratica anche al di fuori dell'orario scolastico. Di conseguenza va ribadito che l'utilizzazione delle strutture, appartenenti agli Enti locali, non deve avere fini di lucro e che la realizzazione delle attività programmate dev'essere affidata a personale in possesso di specifiche capacità professionali. Tali strutture vanno concesse dagli Enti locali, nell'ambito della programmazione Distrettuale, preferibilmente secondo il seguente ordine di priorità:

- al Consiglio di Circolo e d'Istituto, ad associazioni formate da genitori, docenti, docenti e studenti della stessa scuola e ai Consigli Distrettuali, che di comune inteso, nel realizzare la programmazione educativa in rapporto alle esigenze del territorio, "stimoliscano attività di educazione permanente", "programmano attività parascolastiche ed extrascolastiche" e deliberano "il potenziamento di attività culturali e sportive" destinate agli alunni, ivi comprese la ginnastica preventiva e correttiva;

- agli Enti locali ed ai Consigli di Circoscrizione, ove legittimamente costituiti, al fine di realizzare l'utilizzo delle scuole e delle sue strutture per tutte le attività sportive e ricreative promosse dai Comuni a titolo gratuito o con particolari agevolazioni a favore degli utenti. Vanno privilegiate inoltre l'istituzione dei corsi di formazione professionale regionali e le attività di promozione culturali ed educative che Regioni ed Enti locali verranno svolgere. In rapporto a ciò si potrà fare riferimento alla convenzione allegata alla Circolare n° I44 del M.F.I.

-alle associazioni dei docenti, dei genitori e degli studenti esistenti sul territorio;

-alle associazioni, in genere, che abbiano fini culturali, sociali o ricreativo-sportivi che si pongano contenuti e fini legati alla programmazione dei Consigli di Circolo e d'Istituto nonché dei Distretti

b) I consigli di Circolo o d'Istituto potranno assicurare e favorire con l'opportuna utilizzazione del personale dipendente dalla scuola, nel rispetto delle norme dello stato giuridico e dei vincoli dei contratti dei lavoratori della scuola sulla disciplina dello straordinario, la realizzazione di quanto stabilito al punto a) della presente delibera in quanto applicabile.

c) le richieste di autorizzazione avranno durata limitata nel tempo, per cui l'Ente locale concedente, visto l'assenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto, stabilirà esplicitamente la data d'inizio e di fine prevedendo comunque una durata non superiore al periodo dell'anno scolastico. Se le richieste prevedono l'uso continuativo o prolungato dei locali dovranno essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno.

Oltre tale data tutte le altre richieste avanzate per l'utilizzo periodico o saltuario dei locali ed attrezzature possono essere vagliate dall'Ente concedente e dal Consiglio di Circolo o d'Istituto di volta in volta sempre compatibilmente con le concessioni già autorizzate.-

d) Il Consiglio di Circolo o d'Istituto accerta entro il 30 ottobre di ogni anno (I) la disponibilità e la idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzabili al di fuori delle proprie esigenze curricolari ed extracurricolari comunicando al Consiglio Distrettuale l'eventuale disponibilità.

Il Distretto, comunque, potrà autonomamente accertare tutte le responsabilità di attrezzature al fine di realizzare le programmazioni delle varie attività.

e) Per tutte le attività, il Consiglio di Circolo o d'Istituto dovrà designare un suo rappresentante, che controlli la gestione delle attività autorizzate, allo scopo di garantire l'effettivo perseguimento dei fini enunciati ed il rispetto delle convenzioni e di altre condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Circolo o d'Istituto e dall'Ente concedente.

f) Le richieste vanno presentate all'Ente concedente tramite il Capo d'Istituto. Nel caso di Ente, Società o Associazione privata, che richieda l'uso dei locali per un periodo pari ad un anno scolastico, unitamente all'impegno del rispetto delle norme fiscali ed assicurative, dovrà essere allegata copia notarile dell'atto di costituzione o documento attestante l'epoca di costituzione e l'inizio delle attività svolte entro e fuori la scuola con eventuale riferimento ad attività progressive. L'Ente dovrà presentare un programma dettagliato delle attività proposte specificando il periodo della frequenza d'uso delle strutture, il personale utilizzato, i destinatari delle attività, il bilancio con le voci di entrata e di uscita, nel caso si prevedano quote di partecipazione alle attività, una copia del bilancio va inviata, per conoscenza al Distretto e al C.S.P.

g) Le richieste di durata inferiore ai 30 giorni saranno vagliate dalla domanda con il solo programma delle attività dettagliate. Le richieste che non eccedano i 3 giorni saranno vagliate ed autorizzate direttamente dal Capo d'Istituto.

h) Il Consiglio di Circolo o d'Istituto nella propria autonomia, darà l'assenso all'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, tenuto conto delle indicazioni programmate stabilite dal Consiglio Scolastico Distrettuale, cui appartiene la scuola. Nel caso che l'Ente concedente deleghi il Consiglio di Circolo o d'Istituto a rilasciare l'autorizzazione, il parere del Consiglio stesso diventa esecutivo con il solo visto di congruità dell'Ente concedente, ferma restando l'assunzione di responsabilità e l'assunzione di eventuali oneri da parte dell'Ente Locale concedente. Avverso al parere espresso al Consiglio di Circolo o d'Istituto è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi, che deciderà sentito il parere del Consiglio Scolastico Provinciale. Una copia dell'autorizzazione sarà affissa all'Albo della scuola ed altra sarà inviata, per conoscenza, al Consiglio Scolastico Distrettuale.

i) il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente o del Consiglio di Circolo o d'Istituto, se delegati, comporterà la sottoscrizione all'atto di convenzione tra il terzo concessionario e l'Ente concedente, il quale atto sarà preceduto da una ricogni-

e dall'Ente richiedente, sullo stato di funzionamento e sull'inventario delle attrezzature da usare, ai fini dell'accertamento di eventuali danni che possano derivare dalla loro utilizzazione.

l) I richiedenti assumeranno a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali, semprechè esistano con gli Enti Locali concedenti particolari accordi per cui si assumano una parte delle spese.

m) I richiedenti assumono ogni responsabilità civile per eventuali danni ai locali, alle attrezzature, a persone o cose e, a tal fine, s'impegnano ad assicurare la presenza di un sufficiente numero di addetti alla vigilanza.

Gli eventuali danni cagionati alle attrezzature dovranno essere immediatamente riparati dall'Ente concedente, che potrà rivalersi sull'Ente richiedente.

n) Gli Enti concedenti possono richiedere adeguate garanzie per eventuali danni, che potranno subire per l'uso delle attrezzature e dei locali.

o) Nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nella convenzione o di manifeste gravi difformità dei modi e dei fini dichiarati da quelli perseguiti, il Consiglio di Circolo o di Istituto o il Consiglio Distrettuale può chiedere la revoca della concessione dall'Ente concedente. A tale richiesta l'Ente richiedente può presentare proprie motivazioni all'Ente concedente, il quale deciderà sentito il Consiglio Scolastico Provinciale. Nei casi più gravi il Consiglio di Circolo o d'Istituto, può sospendere la concessione in attesa della decisione sulla revoca da parte dell'Ente concedente. Avverso tale provvedimento di sospensione l'Ente richiedente può ricorrere al Consiglio Scolastico Provinciale, che deciderà sentite le parti.

Di criteri generali esposti in ordine all'utilizzo dei locali scolastici sono da osservarsi da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, dei Direttori didattici e dei Capi d'Istituto, dei Consigli di Circolo e d'Istituto e di Distretto Scolastico, delle Amministrazioni dei Comuni della Provincia di Napoli, dell'Ammini-

strazione Provinciale di Napoli e della Regione Campania.

Le presenti norme andranno in vigore dalla pubblicazione all'Albo del C.S.P.

(I) Per la prima applicazione della norma, la data ^{del} 30 ottobre, circa l'accertamento della disponibilità all'utilizzo dei locali, viene differita al 30 dicembre 1933.=

(10)

X